

## Linee guida per la pubblicazione on line di atti o documenti soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali

### Sommario

1. Finalità e ambito di applicazione.....	1
2. Diffusione e comunicazione, Trasparenza e pubblicità: definizioni.....	1
3. Consultabilità: comunicazione e non diffusione.....	2
4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato.....	2
5. Principi generali e valutazioni conseguenti.....	2
6. Quali accorgimenti e criticità.....	3
7. Dati esatti e aggiornati.....	4
8. Indicazioni specifiche per le diverse finalità.....	4
8.1. Finalità di Trasparenza.....	5
8.2. Finalità di Pubblicità legale e pubblicazione all'albo on line.....	6
8.3. Finalità di Pubblicità istituzionale.....	7
9. Allegati.....	8

#### 1. Finalità e ambito di applicazione

Le presenti "Linee guida" hanno lo scopo di fornire indicazioni utili nelle attività di diffusione di dati personali sui siti istituzionali dell'Università degli Studi di Perugia per obblighi di pubblicità, per finalità di trasparenza o per altre forme di pubblicità istituzionale, in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

#### 2. Diffusione e comunicazione, Trasparenza e pubblicità: definizioni

La pubblicazione di dati personali sui siti web dell'Ateneo è un trattamento di dati personali.

Precisamente, se avviene su siti liberamente accessibili è una forma di diffusione<sup>1</sup>, poiché consente a soggetti indeterminati la conoscenza dei dati, indipendentemente dalla forma degli stessi (documento, comunicazione, immagine,..), mentre rappresenta una modalità di comunicazione<sup>2</sup> se avviene in aree riservate, accessibili ad un numero di soggetti determinati.

Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta lettura del documento diamo alcune definizioni sintetiche<sup>3</sup>:

**Trasparenza:** indica la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, anche contenenti dati personali, volta ad assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

**Pubblicità:** indica la necessità di pubblicare on line atti e documenti amministrativi per obblighi di legge. Essa persegue la conoscibilità della legittimità e correttezza dell'azione amministrativa e consente agli atti

<sup>1</sup> Cfr. art. 4 (2) GDPR e art. 2-ter comma 4.b del D.lgs. 196/2003 "Codice privacy", poi modificato dal D.lg. 8 ottobre 2021, n. 139

<sup>2</sup> Cfr. art. 2-ter comma 4.a del Codice privacy

<sup>3</sup> Cfr art. 3 delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" - doc. web n. 1793203 del 2 marzo 2011 e "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" - doc. web n. 3134436 del 15 maggio 2014 Garante per la protezione dati personali

amministrativi di produrre effetti legali, favorendo eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati (pubblicità legale).

**Consultabilità:** sui siti istituzionali, è una forma di disponibilità, limitata a soggetti determinati - o categorie di soggetti determinate – cui occorre garantire l'agevole partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi di cui tali soggetti sono parte interessata.

**Pubblicità istituzionale:** include qualsiasi forma di comunicazione volta alla promozione dell'immagine, del marchio o dell'attività universitaria nel suo complesso o con riferimento ad un settore specifico.

E' in relazione a ciascuna di tali diverse finalità che, sin dalla fase di predisposizione del documento, andrà effettuata ogni valutazione in merito a necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati o informazioni personali pubblicabili, spesso indicati dalle norme di settore.

### 3. Consultabilità: comunicazione e non diffusione

In linea generale, quando i contenuti hanno carattere personale (p.e. riguardano destinatari di un provvedimento, terzi interessati e controinteressati, ... ), l'accesso libero e incondizionato ai fini della consultabilità on line viola il principio di proporzionalità del trattamento.

La consultabilità va garantita ai soli aventi diritto, salvo diversa espressa previsione normativa, pertanto andranno fornite loro credenziali personali di accesso e applicati criteri selettivi sulle informazioni mostrate, rispondenti a criteri di necessità, proporzionalità e pertinenza rispetto allo scopo e alla platea dei destinatari da raggiungere.

Non possono essere resi noti a terzi, diversi dall'interessato<sup>4</sup>, informazioni idonee a rivelare aspetti personali particolari, quali ad esempio quelli di salute o di disagio economico.

Essendo una forma di comunicazione e non di diffusione non sarà trattata nel seguito di questo documento.

### 4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato

Nel caso di pubblicazioni di dati personali espressamente richiesta dall'interessato, che possono riguardare sia dati già in possesso dell'Università sia informazioni da lui conferite facoltativamente, allo scopo di consentirne la diffusione, resta facoltà dell'amministrazione di procedere o meno alla richiesta di pubblicazione, poiché diviene responsabile del trattamento e degli effetti da esso prodotti.

Caso per caso occorrerà accertare che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ateneo e che i dati oggetto di diffusione on line siano pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo che l'amministrazione ha individuato e fatto proprio.

### 5. Principi generali e valutazioni conseguenti

Nel caso in cui atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contengano dati personali, prima della loro pubblicazione bisogna verificare che esista una norma di legge o regolamento o un atto amministrativo generale che ne richieda la diffusione. Diversamente, non sarà possibile procedere al trattamento, salvo rare eccezioni<sup>5</sup>. I dati particolari, tra cui quelli idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati, non possono essere diffusi<sup>6</sup>, come riportato nello schema finale (par. 9).

Ogni previsione normativa persegue finalità diverse e i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto (strettamente) necessario" allo scopo. La minimizzazione riguarda anche i tempi di pubblicazione, che dovranno anch'essi essere quelli strettamente richiesti dalle finalità perseguite.

In linea di principio, la messa a disposizione di dati e documenti va operata con modalità diverse, che tengano conto delle diverse finalità di diffusione e del periodo di tempo congruo entro il quale la pubblicazione deve

---

<sup>4</sup> Per la definizione di dati particolari, interessato e altri termini tipici della normativa in materia di protezione dati personali cfr. art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ripreso dall'art. 3 del "Regolamento sul trattamento dei dati personali" di Ateneo, per i termini più di interesse.

<sup>5</sup> Cfr. art. 2-ter, commi 1-4, del Codice privacy e art. 5, par. 1, lett. a) e c) del GDPR

<sup>6</sup> Cfr. art. 9 par. 1 Regolamento UE 2016/679 "GDPR", art. 2 septies comma 8 del Codice e Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dati personali relativi al trattamento dei dati particolari

consentire l'identificazione dell'interessato. Il periodo non può essere superiore a quanto ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici e occorre garantire il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati.

Se la pubblicazione di un documento è richiesta da più fonti normative, possono essere necessarie versioni diverse dello stesso documento da pubblicare in modalità diversa.

Se la diffusione di dati personali è effettuata per obblighi diversi dalla trasparenza, i dati personali trattati sono esclusi dalle previsioni del d. lgs. n. 33/2013, in particolare dall'accesso civico (art. 5), dall'indicizzazione (art. 4 e 9), dal riutilizzo (art. 7), dalla durata "prolungata" dell'obbligo di pubblicazione (art. 8) e dalla trasposizione dei dati in archivio (art. 9)<sup>7</sup>. E' bene sempre documentare le scelte operate nei trattamenti, in termini di dati e tempi di pubblicazione, anche nel Registro dei trattamenti, considerando che l'accesso agli atti per periodi di tempo più lunghi è comunque garantito da altre fonti normative, quale ad esempio la legge 241/90.

## 6. Quali accorgimenti e criticità

La diffusione, tramite siti web liberamente accessibili, presenta varie criticità. Tra esse, la difficoltà di garantire:

- che i dati siano a disposizione solo per un periodo di tempo determinato e specificato dalla normativa di settore, se essa prevede un termine;
- che siano conosciuti solo da chi ne abbia diritto, nel caso in cui debbano essere conosciuti solo da determinate categorie di soggetti;
- che ne sia impedita la memorizzazione (duplicazione), la manipolazione e l'utilizzo per altri scopi, da parte di chiunque.

I motori di ricerca presentano i dati secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile, favorendo una decontestualizzazione dei dati e una perdita sia di controllo delle informazioni sia dei tempi di diffusione.

Salvo i casi in cui la normativa richieda la massima facilità di reperimento delle informazioni, come per le finalità di trasparenza, è pertanto sempre preferibile privilegiare modalità di pubblicazione con funzionalità di ricerca interne al sito web<sup>8</sup>, così da assicurare accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione. Tecnicamente, le modalità dipendono dal Content Management System<sup>9</sup> (Wordpress, Joomla, ecc) con cui è sviluppato il sito.

Assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, come individuato dalle disposizioni normative di riferimento, tutela il diritto all'oblio degli interessati<sup>10</sup>. Una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dalla stessa Amministrazione – i documenti vanno rimossi. Se si vuole continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati, ad esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa, è necessario provvedere ad oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati<sup>11</sup>.

Anche per la rimozione dal sito, si suggerisce di consultare la relativa documentazione del CMS utilizzato per capire come impostare una risposta del server con header http 410 per i documenti rimossi, almeno per un mese o due, in modo che l'aggiornamento dell'indice dei motori di ricerca sia più rapido. Esistono tanti motori

---

<sup>7</sup> Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati - doc. web n. 3134436 del 15 maggio 2014

<sup>8</sup> Cfr. Linee guida di cui alla nota 8

<sup>9</sup> Il termine individua una categoria di software che aiuta gli utenti a creare, gestire e modificare i contenuti di un sito web senza la necessità di conoscenze tecniche specializzate. Per i più esperti e a solo titolo esemplificativo, è possibile l'inserimento di metatag "noindex" e "noarchive" nelle intestazioni delle pagine web o la codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol.

<sup>10</sup> Cfr. Linee guida di cui alla nota 3 e art. 17 GDPR.

<sup>11</sup> Cfr le Linee guida del Garante di cui alla nota 1.

di ricerca (Google, Bing, Yahoo,..) e, ogniqualvolta si procede alla rimozione dei contenuti dalla disponibilità on line, va inoltrata ai gestori anche la richiesta di deindicizzazione del documento, secondo le modalità pubblicate da ciascun fornitore, in adempimento del cd. "diritto all'oblio"<sup>12</sup>.

E' necessario anche ridurre il rischio di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali, per esempio facendo ricorso all'uso di strumenti tecnologici (tipo sistemi di verifica 'captcha') in grado di riconoscere accessi che risultino anomali o perché, per la loro elevata frequenza, realizzati tramite l'azione di strumenti automatizzati e non da persone.

Al fine di consentire a chiunque di ricondurre i contenuti alla fonte originaria, in ogni file oggetto di pubblicazione dovrebbero essere inseriti i cd. "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione che l'ha prodotto, segnatura di protocollo o dell'albo).

E' bene anche porre particolare attenzione alla differenza tra pubblicazione in "formato di tipo aperto", ossia "un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi" e "dato di tipo aperto" che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (le definizioni sono nel D.Lgs. 82/2005 CAD).

La trasparenza richiede la pubblicazione in formato di tipo aperto e non di dati di tipo aperto.

## **7. Dati esatti e aggiornati**

Nella divulgazione on line di informazioni personali sussiste l'obbligo di mettere a disposizione soltanto dati esatti e aggiornati, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali. Le informazioni devono essere attuali, quindi devono poter essere aggiornate o integrate quando necessario o ogni volta che l'interessato lo richieda.

Questo perché la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni (anche diverse da quelle del contesto Unipg), riferite ad una medesima persona, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo. E' il caso di quelle contenute in atti e provvedimenti amministrativi reperibili on line, che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.

Potrà essere valutata, anche in relazione a specifiche categorie di documenti, la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con firma digitale o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità.

- ✓ Si fa presente che la firma autografa è un dato personale la cui immagine in calce ad un documento, per il rischio potenziale di utilizzo ai fini di furto dell'identità, non può essere diffusa e va oscurata, salvo espressa indicazione di legge. Allo stesso modo è vietata la pubblicazione di documenti d'identità.

E' inoltre solitamente eccedente qualsiasi scopo la pubblicazione del recapito di telefonia fissa o mobile privato, l'indirizzo dell'abitazione o l'e-mail privata, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di prove concorsuali intermedie, i risultati di test psicoattitudinali o la foto della persona.

## **8. Indicazioni specifiche per le diverse finalità**

Le indicazioni riportate di seguito sono riprese in prevalenza da provvedimenti o linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, cui è bene far sempre riferimento<sup>13</sup>. Uno schema riepilogativo di come procedere è riportato in allegato A, mentre in allegato B sono riportate le modalità operative da applicare alle sole tipologie documentali pubblicate in Ateneo, che potrebbero contenere dati personali.

---

<sup>12</sup> Cfr. art. 17 GDPR

<sup>13</sup> Cfr nota 3

Con riguardo alla pubblicazione sui siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali, tutte le decisioni assunte dall'Ateneo possono essere oggetto di sindacato da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Se ritenute difformi dalle previsioni normative, possono altresì comportare per l'Ateneo sanzioni di natura economica anche di importo rilevante<sup>14</sup>.

### 8.1. Finalità di Trasparenza

Il D.lgs. 33/2013 disciplina in maniera organica la trasparenza amministrativa. Essa è definita come "l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

L'accessibilità totale merita una particolare attenzione perché richiede la pubblicazione delle informazioni, con l'esclusione dei dati personali particolari e giudiziari, con modalità che ne consentano la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori generalisti di ricerca: chiunque ha il diritto di conoscerle, di fruirne gratuitamente, di utilizzarle e riutilizzarle<sup>15</sup>, sempre nel rispetto delle norme di settore<sup>16</sup>.

Se la finalità perseguita nel singolo caso può essere realizzata mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di effettiva necessità, allora occorre oscurare, caso per caso, le informazioni personali non necessarie.

I dati personali soggetti a pubblicazione sono solo quelli indicati nell'ambito del D.lgs. 33/2013, il quale indica dettagliatamente, nel corpo dei vari articoli di cui si compone, quali dati personali pubblicare e quali invece rendere in forma anonima.

Parimenti, per quanto concerne i dati particolari e giudiziari, è lo stesso decreto ad indicare se per essi è prevista o meno la pubblicazione e, eventualmente, in quale forma. Tali dati sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente per cui non possono essere riutilizzati né indicizzati. Richiedono quindi l'adozione di idonee misure tecniche volte ad evitare il loro riutilizzo, la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web generalisti.

E' consigliabile porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione<sup>17</sup>. Può risultare utile, ad esempio, non riportare informazioni a carattere personale nel testo dei provvedimenti pubblicati online (nell'oggetto, nel contenuto, etc) oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.

La sezione denominata "Amministrazione trasparente", presente sul sito web istituzionale principale, dovrebbe riportare un Alert generale con cui si informa il pubblico che i dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali".

La durata degli obblighi di pubblicazione è disciplinata nell' art. 8 del D. lgs. 33/2013 "Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione" che al comma 3 prevede:

"I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto

<sup>14</sup> Cfr. art.83 par.5(a) GDPR

<sup>15</sup> senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, cfr anche art. 2, comma 1, e art. 3 del D.Lgs. 33/2013

<sup>16</sup> Tra cui D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE

<sup>17</sup> Cfr in particolare artt. 5 e 6 doc.web. n.3134436 e parere del 7 febbraio 2013, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2243168>

dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”

Come già evidenziato, nel caso tali documenti contengano dati personali, occorrerà comprendere se questi vadano oscurati prima dei cinque anni, avendo esaurito le finalità di trasparenza che ne rendeva necessaria la pubblicazione iniziale e gli atti che li contenevano hanno prodotto i loro effetti.

## **8.2. Finalità di Pubblicità legale e pubblicazione all'albo on line**

L'obbligo di pubblicità di talune informazioni, normativamente previsto, è diverso dalla loro diffusione on line. Il carattere pubblico di una informazione ne indica la “libera accessibilità da parte di chiunque”, nel rispetto dei diritti o degli interessi di una collettività civilmente ordinata.

La diffusione diretta dei dati tramite sito web ha invece una portata molto maggiore rispetto alla libera accessibilità perché consente la reperibilità dell'informazione tramite una ricerca generica su una o più parole chiave, non necessariamente finalizzata a trovare quell'informazione. Ne rende poi possibili ulteriori trattamenti, eccedenti e diversi dalla mera conoscibilità ai soggetti interessati.

Prestiamo sempre molta attenzione al contesto normativo di riferimento e alle eventuali circolari esplicative ad esso correlate, prima di ritenere che il carattere pubblico dell'informazione debba essere perseguito mediante la diffusione on line della stessa, senza che ciò violi i principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento dei dati personali in essa presenti. Diversamente, gli obblighi di pubblicità andranno perseguiti con altre modalità, ad esempio, consentendo il libero accesso agli atti o documenti presso l'ufficio di riferimento e diffondendo, sul sito web, esclusivamente le modalità di consultabilità delle informazioni presso tale ufficio (localizzazione, orari di apertura, ...).

Ciò premesso, gli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, sono disciplinati dalla legge n. 69/2009. In particolare l'art. 32 prevede l'obbligo per ciascuna Pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2011, di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

La pubblicazione nell'Albo on line riguarda tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione in quanto devono essere portati a conoscenza del pubblico come condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. Prima di procedere all'affissione di atti o documenti contenenti dati personali, deve essere verificata l'esistenza di una idonea base giuridica che prescriva effettivamente la pubblicazione integrale del documento. Permane il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e le cautele previste per gli altri dati particolari e giudiziari<sup>18</sup> nonché il divieto di diffondere dati personali non necessari, non pertinenti o eccedenti lo scopo perseguito con l'affissione all'albo<sup>19</sup>.

La documentazione deve essere reperibile solo attraverso ricerche effettuate direttamente nel sito istituzionale (motore interno) mentre risulta sproporzionato consentirne la reperibilità in rete tramite i comuni motori di ricerca generalisti (es. Google, Yahoo, ...).

La durata di pubblicazione è disposta dal Responsabile del procedimento sulla base di disposizioni legislative, regolamentari e provvedimenti, in mancanza delle quali la durata minima è fissata in quindici giorni consecutivi. E' facoltà del Responsabile del procedimento disporre pubblicazioni di maggiore durata o, qualora ricorrano particolari ragioni di necessità e urgenza, per un periodo inferiore al previsto, documentando in entrambi i casi la necessità.

Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Se l'ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno lavorativo utile. Con provvedimento espresso, l'Amministrazione può stabilire periodi più brevi fino a cinque giorni o periodi più lunghi, in base ai

---

<sup>18</sup> Art. 9 GDPR, artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies Codice privacy, Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [docweb 9124510] e docweb 9069637 del Garante per la protezione dati personali

<sup>19</sup> Cfr. i principi di cui all'art. 5 par. 1 GDPR

diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione. Il periodo di tempo non supera, caso per caso, quello ritenuto necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici, nel rispetto dei principi di necessità, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza<sup>20</sup>.

Il periodo temporale per la pubblicazione degli atti e documenti nell'albo pretorio è prescrittivo. Continuare a diffondere i dati personali contenuti in tali documenti determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi. Decorso il termine di pubblicazione, ogni esemplare del documento non deve essere più accessibile.

Non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 33/2013, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza, nell'opportuna e diversa sezione del sito. In tal caso, i documenti andranno rivisti per adeguare la necessità, pertinenza e non eccedenza dei contenuti rispetto alla diversa finalità perseguita.

Per consentire il rispetto sia dei termini temporali di pubblicazione sia della irreperibilità on line del documento, alla scadenza dei termini, è bene adottare un sistema informatico che già al momento dell'inserimento del documento all'albo on line consenta di impostare sia la scadenza del termine di pubblicazione, così da ottenerne la rimozione automatica una volta trascorso tale termine, sia la "temporaneità nel web" delle informazioni pubblicate (rendendole, ad esempio, non indicizzabili).

Come misura di tutela, è fortemente consigliato inserire nella pagina del sito un disclaimer che ricordi che i dati personali pubblicati nei documenti, affissi all'albo on line, non possono essere riutilizzati per altre e diverse finalità.

Dal 1° gennaio 2011 l'Ateneo ha istituito l'albo on line quale unica forma di pubblicità legale degli atti e documenti, con una soluzione tecnologica che ne garantisce sia l'accessibilità dal solo sito istituzionale (quindi non da parte dei motori di ricerca generalisti) sia l'automatica rimozione, allo scadere del periodo ritenuto idoneo al raggiungimento degli effetti di pubblicità legale<sup>21</sup>. Recentemente l'Ateneo ha dato avvio ad un nuovo processo di pubblicazione tramite "Titulus Albo on line", con il quale l'Ufficio Archivio e Protocollo dell'Amministrazione centrale provvede ad evadere ogni richiesta di pubblicazione, proveniente da qualsiasi struttura dell'Ateneo tramite il proponente la pubblicazione. È a carico di quest'ultimo l'indicazione all'Ufficio Archivio e Protocollo dei tempi di pubblicazione, che dovrà individuare secondo i criteri prima esposti.

### 8.3. Finalità di Pubblicità istituzionale

Si parla di pubblicità istituzionale quando la comunicazione, non presentando carattere commerciale né avendo come obiettivo diretto la vendita di beni o fornitura di servizi, persegue semplicemente lo scopo di promuovere l'immagine dell'Ateneo<sup>22</sup>. La comunicazione, a volte svolta in forma pubblicitaria, è regolata dalla Legge 150/2000 che prevede, in particolare all'art.1 comma 5, le diverse finalità che possono essere perseguite<sup>23</sup>. Per ciascuna di esse possono sussistere altri riferimenti normativi che disciplinano i contenuti della pubblicità ed è necessario il rispetto dell'opportuna base giuridica, dei tempi di pubblicazione e, talvolta,

<sup>20</sup> Cfr. punti 6 e 7 delle Linee Guida Agid sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA.

<sup>21</sup> Si rimanda alla circolare del DG prot. n. 55980 del 23 dicembre 2010, per le modalità di funzionamento di tale sistema.

<sup>22</sup> Quaderni CoreCom 2/2014 "La pubblicità istituzionale dei soggetti pubblici"

<sup>23</sup> Art. 1 comma 5: Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

di alcuni accorgimenti affinché la pubblicazione, se contenente dati personali ritenuti indispensabili al raggiungimento dello scopo, possa dirsi conforme alla normativa privacy.

Nel tempo la pubblicità istituzionale è divenuta soprattutto un efficace strumento strategico per la promozione dell'immagine universitaria, nonché una forma di trasparenza dell'azione svolta, finalizzata a creare un circuito informativo per avvicinare l'utenza e favorirne la partecipazione alle attività svolte o la fruizione dei servizi offerti<sup>24</sup>.

Il bilanciamento tra l'effettiva necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali deve quindi essere svolta, caso per caso, contemperando necessariamente anche altri diritti dei soggetti interessati.

Per esempio, in base all'art. 96 della L. 633/1941 sul diritto d'autore, per poter esporre in pubblico l'immagine di una persona è necessaria la sua autorizzazione. In caso di più soggetti, l'autorizzazione va chiesta a ciascuno di loro, anche se l'immagine è stata ripresa in uno spazio pubblico.

Di contro la pubblicazione di un'opera dell'ingegno non può esimersi dal riportarne l'autore, diversamente violando il diritto d'autore tutelato sempre dalla L. 633/1941, come ultimamente modificata dalla L. 21 settembre 2022, n. 142.

Con riguardo ai tempi di pubblicazione, essi vanno calcolati tenendo conto dell'attualità dell'interesse alla conoscibilità, potendo utilizzare una sezione di archivio, non indicizzata, per quanto ritenuto non più rispondente alla finalità conseguibile con la conoscibilità delle informazioni personali riportate.

È vietato diffondere dati particolari tra cui dati genetici, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o altre informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente (p.e foto o video che riprendono il soggetto con una ingessatura), lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, dipendenze. Anche i dati giudiziari non possono essere diffusi.

Con riguardo alle fotografie, esse costituiscono trattamenti di dati personali quando il soggetto rappresentato (anche se più di uno) è chiaramente visibile, pur se privo di dati identificativi. Le attuali tecnologie consentono infatti di sottoporre le immagini di volti a motori di riconoscimento che, attraverso altre informazioni in rete, consentono con alta probabilità l'attribuzione certa dell'identità al soggetto ripreso<sup>25</sup>.

Analogamente le interviste o altre tipologie di registrazione della voce costituiscono una tipologia di trattamento, soggetta a misure di tutela che ne consiglierebbero il ricorso ai soli casi indispensabili e, ove possibile, l'applicazione di tecnologie volte a modificare il timbro della voce prima della diffusione. Basti considerare che le tracce vocali sono sempre più utilizzate quale misura di riconoscimento della persona (ad esempio per lo sblocco dello smartphone con comando vocale o il riconoscimento telefonico per alcuni servizi bancari) per comprendere i potenziali rischi per la persona derivanti dalla decontestualizzazione della traccia vocale dalla diffusione della stessa sul sito istituzionale di Ateneo.

## 9. Allegati

Al fine di agevolare l'aggiornamento di questo documento, vengono riportate negli allegati da 1 a 3 le indicazioni di carattere più operativo inerenti alle tipologie documentali che, potendo contenere dati personali, necessitano delle attenzioni finora descritte prima della loro diffusione via web.

In allegato 4 è riportato uno schema di flusso delle verifiche per la pubblicazione on line, proposto dal Garante privacy.

---

<sup>24</sup>Cfr <http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/open-government/comunicazione-istituzionale-on-line/index.html>

<sup>25</sup> Anche indirettamente, per esempio attraverso motori di ricerca che, tramite algoritmi di riconoscimento facciale, consentono agevolmente di attribuire un'identità al soggetto tramite altre immagini dello stesso reperibili on line. Cfr, ad esempio: <https://www.federprivacy.org/informazione/societa/ora-chiunque-abbia-una-vostra-foto-puo-setacciare-il-web-e-trovare-tutte-le-vostre-immagini-online>